



Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: "Ars Gladii- Associazione Sportiva Dilettantistica" (*di seguito L'Associazione*).

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui *L'Associazione* si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo (*di seguito CD*) e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f, del comma 8 dell'art. 148 del Tuir. Nella documentazione non ufficiale si potrà utilizzare l'abbreviazione della denominazione con la sigla "Ars Gladii A.S.D."

Art. 2) L'Associazione ha sede in Montello (BG) via G. Carducci, 1.

Finalità

Art. 3) *L'Associazione* è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per il soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art. 4) *L'Associazione* ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e culturali; in particolare *L'Associazione* si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della scherma storica e delle discipline sportive e culturali collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, la ricerca, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti fiscali e amministrativi.

L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 5) Scopo dell'Associazione è promuovere la crescita sportiva, culturale e personale del Socio mediante:

- I. *iter formativo direttamente inerente alla disciplina sportiva;*
- II. *organizzazione e rappresentazione di manifestazioni sportive, raduni per la pratica e la diffusione della scherma storica e delle discipline sportive e culturali collegate sia all'aperto che al coperto, anche presso scuole, enti pubblici e privati;*
- III. *attività culturali;*
- IV. *organizzazione di stage, seminari, meeting, convegni o similari;*
- V. *approfondimento di materiale didattico oggetto di studio e ricerca;*
- VI. *studio di materiale iconografico, storico e/o letterario;*
- VII. *visione di documentari, film e/o video di approfondimento con organizzazione di dibattiti;*
- VIII. *organizzazione di visite a musei, mostre o esposizioni;*
- IX. *attività educative, ambientaliste, turistiche, assistenziali o ricreative;*
- X. *ogni altra forma di iniziativa che abbia i requisiti sportivi e/o culturali e che sia in linea con gli obiettivi sociali.*

L'organizzazione di ogni iniziativa o attività sociale, deve essere espressamente autorizzata dal CD che ne disporrà l'organizzazione.

Art. 6) L'Associazione può avvalersi della collaborazione di altre associazioni, istituzioni pubbliche, istituzioni scolastiche, enti locali, enti culturali, enti turistici ed enti sportivi, singoli privati o società private per contribuire alla realizzazione di progetti di promozione – sia sul territorio che sul piano nazionale ed internazionale – inerenti alle attività descritte nell'art. 5.

Art. 7) L'Associazione può prendere accordi con altre associazioni, istituzioni pubbliche, istituzioni scolastiche, enti locali, enti culturali, enti turistici ed enti sportivi, liberi professionisti e società private al fine di poter usufruire di convenzioni per i propri associati. L'associazione – per le finalità proprie - potrà gestire, prendere o dare in locazione e/o comodato qualsiasi tipo di impianto sportivo nonché locare od acquistare immobili da destinare ad attività sportive e sociali nonché acquistare attrezzature per il miglioramento degli impianti già in uso.

Durata

Art. 8) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati (cfr. Art 20, 22 e 38).

Soci

Art. 9) Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto e i Regolamenti. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 10) L'ammissione *all'Associazione* deve essere valutata e ~~deliberata~~ dal *CD* su richiesta dell'aspirante Socio presentando l'apposito modulo di richiesta di associazione nel quale andrà dichiarato di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali nonché andranno allegati i necessari documenti.

Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti *dell'Associazione* e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

L'ammissione si riterrà tacitamente accettata in assenza di una risposta esplicita entro 60 giorni.

Art. 11) Tutti i Soci hanno diritto di:

- I. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione per cui abbiano richiesto adesione ed abbiano adempiuto al saldo di eventuali quote partecipative richieste;*
- II. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti, solo se in regola con la quota associativa;*
- III. godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione solo se in regola con la quota associativa;*

I Soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo (cfr. Art. 19).

Art. 12) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e di rispettare le decisioni degli Organi *dell'Associazione* oltre che di corrispondere le quote associative oltreché quelle richieste in funzione alla partecipazione a particolari eventi/attività organizzati *dall'Associazione*.

Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 13) La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata al *CD*. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti o deliberazioni degli Organi Sociali, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine *dell'Associazione*.

L'espulsione è deliberata dal *CD*, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata al Socio interessato ed il provvedimento dovrà essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione a mezzo raccomandata da consegnare al *CD*; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile. L'assemblea può decidere per la revoca della decisione di espulsione mediante votazione. Il voto deve essere a maggioranza assoluta dei Soci.

Art. 14) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato *all'Associazione*.

Art. 15) Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi dell'Associazione

Art. 16) Gli Organi *dell'Associazione* sono: l'Assemblea dei Soci, il CD e il Presidente.

Assemblea dei Soci

Art. 17) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 18) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il CD lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 10% dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione *dell'Assemblea* deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sul calendario riservato agli associati all'interno del sito web *dell'Associazione* oltre che mediante affissione dell'avviso nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 19) Possono intervenire *all'Assemblea* (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

I Soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione *dell'Assemblea* e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio maggiorenne. Ogni Socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa o per decisione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 20) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- I. approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- II. approvare il piano di spese presunto per l'anno successivo;
- III. eleggere il Presidente e il CD, stabilendone il numero dei componenti;
- IV. eleggere i sostituti dei membri del CD eventualmente dimissionari;
- V. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- VI. approvare stanziamenti per iniziative previste dallo statuto;

IN SEDE STRAORDINARIA:

- I. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- II. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti;
- III. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 21) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del **CD**, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 22) L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci ed è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante. Per modificare lo statuto *dell'Associazione ed il regolamento generale dell'Associazione* l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza assoluta dei soci. Per deliberare lo scioglimento *dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23) Tutte le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblies dei Soci, sono rese note ai Soci con l'esposizione, per 15 giorni dopo l'approvazione, nella sede *dell'Associazione* oltre che all'interno dell'area riservata ai Soci sul proprio sito istituzionale, con pubblicazione entro i 15 giorni successivi alla data dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 24) Il **CD** è l'Organo esecutivo e gestionale *dell'Associazione* ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I membri del **CD** sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il **CD** può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni di un componente elettivo del **CD**, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del **CD** saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere e un Vicetesoriere.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al **CD**.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Vicetesoriere non sono cumulabili.

I Soci facenti parte del **CD** non possono ricoprire cariche in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Le cariche del direttivo non sono compatibili con l'assegnazione di una Sala D'Arme quale insegnante titolare.

Art. 25) Il **CD** è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al **CD** competono in particolare:

- I. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione *dell'Associazione*;

- II. *le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;*
- III. *le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;*
- IV. *la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;*
- V. *la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;*
- VI. *la fissazione delle quote sociali;*
- VII. *la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal CD stesso;*
- VIII. *la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;*
- IX. *la delibera sull'ammissione di nuovi Soci;*
- X. *la costituzione di apposite commissioni preposte a specifici incarichi. Tutte le commissioni sono tenute a rispondere del proprio operato direttamente al CD mediante periodiche relazioni o in qualsiasi momento il CD lo richieda;*
- XI. *ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.*

Art. 26) Il CD si riunisce almeno due volte l'anno oltre che ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto – a mezzo cartaceo e/o informatico – da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

In caso di presenza di tutti i membri del CD e dell'accettazione della maggioranza degli stessi si può indire una riunione anche contestuale con comunicazione verbale. Tale riunione verrà gestita come una qualsiasi riunione del CD. Lo svolgimento delle riunioni del CD può essere effettuato attraverso la convocazione fisica delle persone o con i sistemi di audio-video conferenza o mezzi telematici. Le riunioni del CD sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti.

Il CD delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti si dovrà procedere a nuova discussione e quindi a una nuova votazione.

In caso di parità di voti durante la seconda votazione prevale il voto del Presidente. Il Segretario si occuperà di produrre il verbale delle riunioni del CD che dovrà essere firmato da Segretario e Presidente.

Presidente

Art. 27) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei Soci, insieme ai membri del CD, ogni 4 anni. Egli presiede l'Assemblea e il CD e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del CD e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del CD salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 28) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 29) Il *CD* decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e curare l'ordinaria amministrazione.

L'Assemblea è da tenersi entro i successivi trenta giorni.

Segretario, Tesoriere e Vicetesoriere

Art. 30) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi Sociali e ne cura la tenuta nei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal *CD* e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Previa autorizzazione del Presidente provvede a far liquidare le spese, verificandone la regolarità, autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 31) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del *CD*, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal *CD*. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 32) Il Vicetesoriere coadiuva o sostituisce il Tesoriere in caso di assenza o impedimento.

Sale d'armi

Art. 33) L'Associazione è presente sul territorio mediante l'organizzazione di una o più sale d'armi. Ogni sala d'arme ha un rappresentante che è l'Amministratore di Sala.

Art. 34) L'Amministratore di Sala è tenuto a verificare il pagamento delle quote degli associati afferenti alla propria sala oltre che gestire le richieste di pagamento delle spese necessarie allo svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie della sala.

Art. 35) L'istituzione e l'organizzazione di una Sala d'Arme è rimandata all'approvazione del Regolamento Generale dell'Associazione.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 36) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- I.* quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci;
- II.* eventuali entrate di carattere commerciale;
- III.* eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;

- IV. eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 37) L'anno Sociale va dal 1 settembre al 31 agosto e l'esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Il CD dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art.38) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del CD (cfr. Art. 20 e 22), la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 39) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e/o alle Federazioni e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso C.O.N.I..

Art. 40) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non adire altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci.

Art. 41) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza fini di lucro nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Letto, confermato e sottoscritto in Dalmine (BG) il 30 novembre 2019.

Presidente
SILVIO FANTOZZI

Segretario
SERENA AMODEO